



COPIA

COMUNE DI BRUSASCO
(Città Metropolitana di Torino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 11

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2015 - CONFERMA.

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventinove**, del mese di **luglio**, alle ore **21,00** nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione nelle persone dei Signori:

consiglieri comunali	presenti	assenti
CAPPELLINO FRANCO	x	
ARIETTI GIANNI	x	
GUZZON RAFFAELE	x	
PEROTTO MASSIMO	x	
RONDI NADIA in GIACHINO	x	
CALDARO DANILO	x	
BONADIO ADRIANO	x	
VERCELLI FABRIZIO		x
RIGAZZI MARCO		x
TESTORE DANIELE		x
TOTALE	7	3

Assume la Presidenza il Sig. **CAPPELLINO Franco** – SINDACO.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Giuseppina DE BIASE**.

Partecipano alla seduta in qualità di Assessore Esterno il Sig. **IRICO Massimiliano**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI BRUSASCO

P.IVA 02299830014

Tel. (011) 91.51.101 – Fax (011) 91.56.150

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 11

SEDUTA DEL 29/07/2015 ORE 21,00

ASSENTI: VERCELLI Fabrizio, RIGAZZI Marco e TESTORE Daniele.

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2015 - CONFERMA.

L'ISTRUTTORE

F.to Rag. Annamaria NICOLA

OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2015 - CONFERMA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

VISTO l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 così come approvato dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 che definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. g) della L n. 228/2012, che dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 23/01/2015, pubblicato in G.U. n. 19 del 2/1/2015, che ridefinisce l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani e dispone il pagamento dell'IMU dall'anno 2014 dei terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

CONSIDERATO che questo Comune risulta classificato nell'elenco ISTAT di cui sopra come non montano e che, pertanto, non esistono più terreni esenti secondo quanto disposto dalla lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e che quindi per gli stessi sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 commi 5 e 8-bis del D.L. n. 201/2011, con il versamento dell'imposta da eseguirsi entro le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2015;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale adottata in seduta odierna con la quale sono state confermate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30/7/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative legate all'eliminazione delle esenzioni previste per i terreni agricoli, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno, confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

Rispetto del vincolo di base Aliquota TASI + IMU

- **ALIQUOTA 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6% – aliquota TASI applicata pari a 0% - somma IMU + TASI inferiore all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

DATO ATTO che occorre confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2015:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all’art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

:

P R O P O N E

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno 2015:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
Rispetto del vincolo di base Aliquota TASI + IMU;

- **ALIQUOTA 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6% – aliquota TASI applicata pari a 0% - somma IMU + TASI inferiore all’aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

3) Di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’IMU anno 2015:

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all’art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

- 4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
- 6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014;
- 7) Di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011;
- 8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000.

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA – IMU – ANNO 2015 - CONFERMA.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

- a) alla regolarità tecnica
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Annamaria NICOLA**

- b) alla regolarità contabile
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Annamria NICOLA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

VISTO l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 così come approvato dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

RICHIAMATO il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 che definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 710 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n. 201/2011;

VISTO l'art. 1 comma 380 lett. g) della L n. 228/2012, che dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTO il Decreto Legge n. 4 del 23/01/2015, pubblicato in G.U. n. 19 del 2/1/2015, che ridefinisce l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani e dispone il pagamento dell'IMU dall'anno 2014 dei terreni non più esenti alla data del 10/02/2015;

CONSIDERATO che questo Comune risulta classificato nell'elenco ISTAT di cui sopra come non montano e che, pertanto, non esistono più terreni esenti secondo quanto disposto dalla lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. n. 504/92 e che quindi per gli stessi sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU secondo i criteri stabiliti dall'art. 13 commi 5 e 8-bis del D.L. n. 201/2011, con il versamento dell'imposta da eseguirsi entro le scadenze del 16 giugno e 16 dicembre 2015;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale adottata in seduta odierna con la quale sono state confermate le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n.388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 è stato differito al 30/7/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle modifiche applicative legate all'eliminazione delle esenzioni previste per i terreni agricoli, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare, opportuno, confermare, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU", come di seguito riportato:

- **ALIQUOTA 3,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze).

Rispetto del vincolo di base Aliquota TASI + IMU

- **ALIQUOTA 9,80%** (**tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1

gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

DATO ATTO che occorre confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2015:

- b) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii. ;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto lo Statuto Comunale, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Il Sindaco illustra il contenuto della proposta deliberativa specificando che anche per l'I.M.U. vengono confermate le aliquote dell'anno precedente e successivamente mette in votazione il punto all'ordine del giorno;

La votazione, resa in forma palese per alzata di mano, ottiene il seguente risultato:

Presenti e votanti: 7

Astenuti: ==

Favorevoli: 7

Contrari: ==

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) Di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:

- **ALIQUOTA 3,50‰** (abitazione principale nelle cat. Cat. A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) Rispetto del vincolo di base Aliquota TASI + IMU;

- **ALIQUOTA 9,80‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili e terreni agricoli, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014) (aliquota massima IMU 10,6‰ – aliquota TASI applicata pari a 0‰ - somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima IMU del 10,6 per mille);**

3) Di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'IMU anno 2015:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la definizione di abitazione principale si rimanda all'art. 13, comma 10, del D.l. 6/12/2011 n. 201, convertito il legge 23/12/2011 n. 214 e ss.mm.ii.;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione C.C. 12 del 31/07/2014;

7) Di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.;

8) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione unanime resa in forma palese ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Franco CAPPELLINO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 31/07/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE

Brusasco, lì 31/07/2015.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Brusasco, lì 31/07/2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giuseppina DE BIASE